



*U.T.G. - Prefetture di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

## **PROTOCOLLO DI LEGALITA'** **IN MATERIA DI APPALTI**

### **PREMESSO CHE:**

- SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari per azioni (con azionista unico Ministero dell'economia e delle finanze) opera secondo gli indirizzi strategici ed operativi formulati dal Ministro dello sviluppo economico;
- SOGIN ha i seguenti compiti istituzionali: lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse e degli impianti di produzione e di ricerca del ciclo del combustibile nucleare, la chiusura del ciclo del combustibile nucleare, la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi, la disattivazione degli impianti a fine vita, il mantenimento in sicurezza degli stessi fino al rilascio del sito per altri usi, nonché la localizzazione, realizzazione ed esercizio del Parco Tecnologico e del Deposito nazionale, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
- SOGIN è proprietaria delle quattro centrali nucleari in corso di smantellamento: Caorso, Trino, Latina e Garigliano e del sito nucleare di Bosco Marengo nonché affidataria degli impianti di ricerca nucleare di Casaccia, Saluggia, Trisaia;
- SOGIN sarà nei prossimi anni impegnata nell'esecuzione di opere di rilevante valore economico;
- SOGIN è un organismo di diritto pubblico operante nei settori speciali, ai sensi delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- le opere da eseguire determineranno, per volume di investimento, complessità e durata delle attività un rilevante impatto sul territorio di competenza delle Prefetture - Ufficio Territoriale del Governo di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli nonché delle province limitrofe.

### **CONSIDERATO CHE:**

- una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;
- si rende necessario evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici ponendo in essere ogni misura atta a contrastare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose con strumenti di prevenzione.
- l'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., relativo agli "accordi tra amministrazioni", prevede la possibilità di concludere accordi tra le stesse per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;



*U.T.G. - Prefetture di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

- è già stata positivamente sperimentata dalle Parti la stipula del Protocollo di Legalità quale strumento volto rafforzare l'attuale sistema delle cautele antimafia, con l'estensione delle informazioni del Prefetto ex art. 91 D.Lgs 159/2011 e s.m.i. agli appalti di lavori sotto soglia comunitaria.
- per consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto nella materia *de qua*, le determinazioni prefettizie in materia di lotta alla mafia mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale (*cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724*), e che le informative del Prefetto ex art. 91 D.Lgs 159/2011 e s.m.i. costituiscono applicazione di una normativa che mira, in via preventiva, ad impedire l'infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale, quale difesa avanzata dell'ordinamento rispetto a pericolosi fenomeni di criminalità organizzata (*cfr TAR Palermo n. 2689/04 del 3.11.04*).
- s'intende ulteriormente rafforzare in maniera capillare l'azione di prevenzione in via pattizia, facendo leva sui vigenti strumenti normativi a presidio di infiltrazioni criminali e a tutela della legalità nella gestione degli appalti.

**ATTESO CHE:**

- una corretta ed efficace politica di sicurezza del territorio deve ricomprendere anche l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il libero svolgimento di iniziative economiche, onde scongiurare che le eventuali infiltrazioni criminali possano negativamente condizionare l'azione intrapresa e costituire remora ad uno sano sviluppo economico del territorio;
- è intendimento delle Prefetture, nel quadro della particolare attenzione che il contesto normativo riserva ai temi della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della sicurezza, assumere, le iniziative e le misure necessarie al fine di garantire il controllo della legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica di prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazioni della criminalità nel mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di appalti pubblici.

**RILEVATO CHE:**

- gli investimenti previsti, contribuendo allo sviluppo economico e sociale delle Province interessate e di quelle limitrofe, non debbono essere negativamente condizionati ed ostacolati da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento dell'imprenditoria;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti di lavori, forniture e



*U.T.G. - Prefetture di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

servizi, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di infiltrazione criminale assicurando nel contempo la regolarità dei cantieri di lavoro;

- sono istituiti presso le Prefetture - U.T.G. i “Gruppi Interforze” con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, nonché i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.
- sono istituiti presso le Prefetture gli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. “white list”).

#### **VISTI:**

- il decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, articoli 29 e 32;
  - il Protocollo tra l’ANAC e il Ministero dell’Interno del 15 luglio 2014 recante “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
  - la legge 190/2012;
  - il d.lgs. n. 33/2013;
  - la legge n. 241/90;
  - il decreto legislativo 231/2007;
  - il D.M. 23 dicembre 1992;
  - il decreto legislativo n. 267/2000;
  - il DM del 14 marzo 2003;
  - il decreto legislativo n. 163/2006;
  - la legge n. 94/2009;
  - il decreto legge 187/2010, convertito con legge n. 217/2010;
  - la Circolare Ministero interno n. 4610 del 23 giugno 2010;
  - la legge 30 agosto 2010, n. 136;
  - il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  - il decreto legislativo 190/2002, articolo 15, comma 5;
- e loro successive modificazioni;

#### **SI SOTTOSCRIVE**

tra le Prefetture – UTG - di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli e la SOGIN S.p.A. (nel seguito anche “**Ente Aggiudicatore**”) il presente “**Protocollo di Legalità**” finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle attività citate in premessa e di qualsiasi altro intervento di competenza SOGIN S.p.A..



*U.T.G. - Prefettura di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

## ART. 1

### (AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI)

1. L'Ente Aggiudicatore ha il compito di garantire verso gli organi deputati ai controlli antimafia, il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle società e imprese, ditte individuali (nel seguito **"Operatori Economici"**) che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dei lavori, servizi, noli, trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque inerenti alle attività citate in premessa, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori licenziatari di Stato.
2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste per:
  - gli appalti di *"opere o lavori"* del valore pari o superiore a 200.000,00 euro;
  - le prestazioni di *"servizi e forniture"* del valore pari o superiore a 150.000,00 euro ed indipendentemente dal valore per le prestazioni (servizi e forniture) maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose - cfr. art. 4 comma 2 del presente Protocollo;
  - i sub-appalti o sub-contratti comunque definiti, concernenti la realizzazione di opere o lavori, indipendentemente dal valore (di seguito, **sub-contratti**);
  - i **sub-affidamenti** di prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazioni mafiose cfr. art. 4 c. 2 del presente Protocollo, indipendentemente dal valore;

Tutti gli importi sono al netto I.V.A.

I dati oggetto di comunicazione sono quelli di cui all' art. 91, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni, con le integrazioni di cui all'articolo 4 del presente Protocollo in relazione alle fattispecie ivi previste.

L'Ente Aggiudicatore ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione in ordine agli assetti societari degli Operatori Economici coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività, ovvero fino al completamento delle stesse.

3. Le comunicazioni dei dati di cui al precedente comma 2, dovranno essere effettuate prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla autorizzazione dei sub-contratti e sub-affidamenti e potranno essere effettuate anche su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.
4. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da stipulare con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire all'Ente Aggiudicatore stesso i dati relativi alle società ed alle imprese sub-contrattanti e sub-



*U.T.G. - Prefettura di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

affidatarie interessate a qualunque titolo all'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto.

Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto col presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione della penale, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto o sub-affidamento nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte dell'Ente Aggiudicatore o dell'appaltatore nei casi indicati nei successivi articoli 2 e 3, comma 7.

## **ART. 2**

### **(INFORMAZIONI ANTIMAFIA)**

1. Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato, nell'affidamento dei lavori, forniture e servizi, lo scrupoloso rispetto della normativa antimafia, di cui al Libro II del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni, concernente le "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".
2. In tale ottica, l'Ente Aggiudicatore si impegna ad acquisire, preventivamente alla stipula di contratti, sub-contratti o sub-affidamenti relativi a lavori, servizi o forniture, di importi pari o superiore a quelli del precedente art. 1, comma 2, le "informazioni antimafia" ai sensi degli artt. 90 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e, qualora risultassero, a carico degli Operatori economici, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti, sub-contratti o sub-affidamenti.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti, sub-contratti o sub-affidamenti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti, sub-contratti o sub-affidamenti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura dell'Ente Aggiudicatore.
4. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 92, comma 3, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni, ovvero nei casi ammessi dalla stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. I contratti e i sub-contratti e sub-affidamenti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. L'Ente Aggiudicatore effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.



*U.T.G. - Prefetture di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

5. In detti casi all'applicazione della clausola risolutiva espressa consegue l'estromissione dell'Operatore economico a cui le informazioni si riferiscono, previa messa in sicurezza dei luoghi.
6. Fuori dei casi previsti dal precedente comma 2, ferma la disciplina sancita dall'art. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni, i contratti, sub-contratti, affidamenti e sub-affidamenti relativi a servizi, lavori o forniture di cui all'articolo 1, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole certificazioni e comunicazioni di cui al Capo III del Libro II del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. La Prefettura – UTG sulla base dei dati trasmessi dall'Ente Aggiudicatore, ai sensi dell'art.1 del presente Protocollo, effettua le verifiche antimafia con le modalità di cui all'articolo 90 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni.
7. Nella richiesta di informazioni deve essere allegata dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'Operatore economico con il quale si intende sottoscrivere il contratto o a favore del quale si intende concedere l'autorizzazione al sub-contratto o al sub-affidamento, completa di tutti i nominativi dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. e dei relativi familiari conviventi. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o al quale s'intende concedere l'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento sia una società di capitali, dovrà essere allegata alla detta richiesta analoga dichiarazione sostitutiva del Legale Rappresentante del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero del socio in caso di società con socio unico.
8. Qualora l'Operatore economico, nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni, abbia sede legale in altra Provincia, allo scopo di fluidificare il flusso documentale, la richiesta di informazioni antimafia sarà comunque indirizzata alla Prefettura - UTG territorialmente competente ed inviata, per conoscenza, all'Ufficio Territoriale del Governo interessato dalle attività, segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni ex artt. 90 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.
9. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi degli artt. 90 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni è comunicato dalla Prefettura all'Ente Aggiudicatore con la massima urgenza.
10. Le informazioni antimafia sono rilasciate nei modi e nei termini di cui all'art. 92 del d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni.





*U.T.G. - Prefetture di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

11. Per le attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012 l'informazione antimafia di cui ai commi precedenti non dovrà essere acquisita dall'Ente Aggiudicatore qualora, e fino a quando, l'Operatore economico è iscritto, presso le Prefetture della Provincia in cui ha la propria sede, nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa. L'iscrizione nell'elenco (cd. "white list") ex art. 29 del decreto legge 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

### **ART. 3**

#### **(PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE)**

1. L'Ente Aggiudicatore si impegna:

- i. ad inserire nella documentazione di gara il riferimento al presente Protocollo, quale documento di gara, normativo e contrattuale che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
- ii. a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni, contenenti clausole d'impegno, a valersi quali clausole risolutive espresse:

a) Clausola n. 1

*"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni tentativo di concussione perpetrato a danno dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa, mediante illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia inerente ad ogni tentativo di concussione perpetrato a danno dell'impresa sono informati l'Ente Aggiudicatore e la Prefettura. Tale comunicazione ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".*

b) Clausola n. 2



*U.T.G. - Prefettura di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli*

*“L’Ente aggiudicatore si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., subordinatamente alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.*

c) Clausola n. 3

*“La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura e a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione all’Ente Aggiudicatore, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l’obbligo di denuncia degli stessi fatti all’Autorità Giudiziaria”.*

d) Clausola n. 4

*“La sottoscritta impresa offerente allega alla presente il “Piano di affidamento” con l’indicazione degli Operatori Economici (ragione sociale, sede legale, n. iscrizione al registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale, importo dei contratti) a cui intende affidare l’esecuzione dei lavori, o di cui intende avvalersi nell’affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali sub-contratti o sub-affidamenti non saranno consentiti. Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta per qualsiasi motivo” pena l’applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto o sub-contratto o sub-affidamento”.*

e) Clausola n. 5

*“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto o sub-affidamento, informazioni interdittive di cui all’art. 91 D.Lgs 159/2011 e s.m.i., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle*





*U.T.G. - Prefetture di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

*informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Ente Aggiudicatore, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile."*

f) Clausola n. 6

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale".*

g) Clausola n. 7

*"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Sogin S.p.A. e le Prefetture interessate in data ..... e di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".*

2. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad inserire le predette clausole nei contratti stipulati con l'appaltatore e a prevedere che la violazione dei relativi obblighi sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutiva espressa da parte dell'Ente Aggiudicatore resta subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte dell'Ente Aggiudicatore della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente Aggiudicatore e l'appaltatore, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.
3. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
4. L'Ente Aggiudicatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura UTG territorialmente competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di



*U.T.G. - Prefettura di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

affidamento alle imprese terze.

5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
6. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
7. L'Ente Aggiudicatore si impegna altresì a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati per la realizzazione delle opere, l'obbligo per l'appaltatore:
  - i. di far rispettare il presente Protocollo ai propri sub-contrattanti o sub-affidatari;
  - ii. di procedere al distacco della manodopera, come disciplinato dall'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione dell'Ente Aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione da parte dell'Ente Aggiudicatore delle informazioni antimafia sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Le informazioni di cui al presente comma vengono fornite dall'appaltatore tramite presentazione di autocertificazione in conformità all'art. 46 del DPR 445/2000 allegando i contratti o accordi di distacco.
8. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'Ente Aggiudicatore dall'appaltatore e nei confronti di questi dai sub-contrattanti o sub-affidatari, e dai terzi contraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'Ente Aggiudicatore ai fini della revoca dei contratti.

#### **ART. 4**

##### ***(DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SUB-CONTRATTI E SUB-AFFIDAMENTI)***

1. Per i sub-contratti o sub-affidamenti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 91, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni, si applica quanto previsto dal precedente art. 2, comma 2.
2. Le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese ai contratti e ai sub-contratti o sub-affidamenti, indipendentemente dal loro valore aventi ad oggetto di seguito elencate:



*U.T.G. - Prefettura di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli*

- trasporto di materiale a scarica;
  - trasporto e smaltimento rifiuti;
  - fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
  - fornitura e trasporto di calcestruzzo, fornitura e trasporto di bitume;
  - noli a freddo di macchinari;
  - fornitura di ferro lavorato;
  - fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, co. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
  - noli a caldo (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, co. 11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163);
  - autotrasporti;
  - guardiania di cantiere.
3. Le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento restano escluse dalle verifiche prefettizie antimafia – unitamente ai concessionari ed ai licenziatari di Stato – fino all'importo complessivo nel trimestre di € 50.000,00, fermo restando che anche per dette acquisizioni i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale, importo dei contratti) andranno inseriti nel “Piano di Affidamento” comunicato alla Prefettura UTG territorialmente competente.

## **ART. 5**

### **(PENALI)**

1. L'Ente Aggiudicatore applicherà agli Operatori Economici affidatari una penale, determinata nella misura del 10 % dell'importo del contratto o sub-contratto o sub-affidamento, salvo il maggior danno, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie, di cui al precedente articolo 1, comprese le variazioni degli assetti societari e all'art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 (*clausola 4*). Analoga penale verrà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa (*clausola 5*).
2. L'Operatore Economico con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle attività citate in premessa, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale gli affidatari assumono l'obbligo di fornire all'Ente Aggiudicatore gli stessi dati



*U.T.G. - Prefettura di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

precedentemente indicati relativi alle società e alle imprese sub-contrattanti o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto o sub-affidamento nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Ente Aggiudicatore nei casi indicati al precedente articolo 3 (c.d. clausola risolutiva espressa).
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub-contratto o sub-affidamento, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste dai successivi artt. 6 e 7, non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico dell'Ente Aggiudicatore, né a carico dell'appaltatore o sub-contrattante o sub-affidatario, fatto salvo il pagamento dell'attività espletata.

## **ART. 6**

### **(FLUSSI DI MANODOPERA NEI CANTIERI)**

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione delle opere, le modalità di assunzione della manodopera.
2. Per le finalità di cui al precedente comma l'Operatore economico si impegna a:
  - a) mettere a disposizione dell'Ente Aggiudicatore, su base mensile, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere specificando per ciascuna unità la qualifica professionale, il trattamento retributivo e indicando se dipendente dello stesso appaltatore o del sub-contrattante o del sub-affidatario, in caso di contratti o accordi di distacco, nonché le informazioni relative agli automezzi utilizzati per l'esecuzione dell'appalto. Le informazioni devono essere fornite tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del DPR n. 445 del 2000.

Le informazioni acquisite sono utilizzate dall'Ente Aggiudicatore per verificare la regolarità e il flusso degli accessi e delle presenze in cantiere, nonché il corretto trattamento retributivo, contributivo, previdenziale e assicurativo dei lavoratori impiegati nell'esecuzione degli appalti secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. L'Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di esercitare la facoltà di risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione ai sub-contratti o ai sub-affidamenti nel caso di inosservanza degli



*U.T.G. - Prefetture di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

obblighi informativi di cui al precedente comma, fermi restando i vigenti strumenti che potranno essere attivati di cui al DPR 207/2010 e successive modificazioni.

## **ART. 7**

### **(SICUREZZA NEI CANTIERI)**

1. L'Ente Aggiudicatore si impegna ad esercitare la facoltà di risoluzione dei contratti, di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. f) o di revoca dell'autorizzazione ai sub-contratti o ai sub-affidamenti, nei confronti delle imprese per le quali la Prefettura o la Direzione Provinciale del Lavoro dovessero segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero), ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera.
2. La custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle Opere deve essere affidata a personale provvisto della qualifica di guardia giurata.
3. Le parti contraenti del presente Protocollo si riservano di adottare un Piano di controllo coordinato dei cantieri, allo scopo di attuare un accurato sistema di controllo dei medesimi con mirate pianificazioni operative a garanzia della regolarità dei lavori.

## **ART. 8**

### **(ATTIVITA' DEL GRUPPO INTERFORZE)**

1. Le verifiche antimafia e gli adempimenti conseguenti sono curati dai "Gruppi Interforze" costituiti presso la Prefetture U.T.G. in attuazione del Decreto del Ministero dell'Interno in data 14/03/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 9**

### **(OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI)**

Tutti gli Operatori economici che risulteranno direttamente o indirettamente interessati alla realizzazione delle attività sono tenuti ad osservare il presente Protocollo di Legalità.

## **ART. 10**



*U.T.G. - Prefetture di Alessandria Caserta*

*Latina, Matera, Piacenza Roma e Vercelli*

**(DURATA DEL PROTOCOLLO)**

1. Il presente Protocollo ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e tacitamente rinnovato alla scadenza per un ulteriore periodo di tre anni.
2. Le Parti potranno, dopo un periodo di sperimentazione di sei mesi, sottoporre a riesame le previsioni del presente Protocollo.

Roma,.....

Il Prefetto di Alessandria

(f.to .....)

Il Prefetto di Latina

(f.to .....)

Il Prefetto di Piacenza.

(f.to .....)

Il Prefetto di Vercelli

(f.to .....)

Il Prefetto di Caserta.

(f.to .....)

Il Prefetto di Matera.

(f.to .....)

Il Prefetto di Roma

(f.to .....)

L'Amministratore Delegato

(f.to .....)